



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1613 del 10-02-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 09. 02. 2010

**Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di TREVISO
Via Roma 20
31100 Treviso**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 467/2009 – cessione quote

Con riferimento al quesito formulato in data 24 novembre 2009, con il quale si chiedono chiarimenti in merito all'esistenza di irregolarità deontologiche, sanzionabili dal punto di vista disciplinare, nel caso in cui un professionista in un'operazione di cessione di quote assuma la doppia veste di contraente (o procuratore del contraente) e di intermediario, si osserva quanto segue.

L'aspetto dell'indipendenza e la connessa tematica della incompatibilità del professionista chiamato a depositare per la successiva iscrizione l'atto di trasferimento delle partecipazioni societarie sottoscritto con firma digitale ex art. 36, comma 1 bis, l. n. 133/2008 non sono state esplicitamente disciplinate dal legislatore, né direttamente, né attraverso un rimando ad altre disposizioni di legge che affrontano le medesime materie.

Considerazioni analoghe possono spendersi con riferimento all'altra fattispecie presa in considerazione nel quesito formulato da codesto Ordine: legittimità dell'intervento dell'intermediario al quale la parte abbia conferito procura a rappresentarla nell'atto di trasferimento della partecipazione.

In assenza di previsioni di legge che esplicitamente sanciscano l'illegittimità di quest'ultimo caso, pare di poter affermare che la principale criticità in esso insita è connessa al possibile verificarsi di una situazione conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato che, giusta la previsione dell'art. 1394 c.c., potrebbe dare titolo alla richiesta di annullamento del contratto avanzata da quest'ultimo.

Pertanto, sancire a priori l'incompatibilità dell'incarico con le situazioni prese in oggetto non è possibile.

Non va trascurato però che l'art. 1176, comma secondo, c.c. impone al professionista di espletare la propria prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, il che comporta, nel caso di specie, l'adozione da parte del professionista stesso di qualsiasi accorgimento che garantisca le parti contraenti ed eventuali terzi della correttezza del procedimento di trasferimento delle partecipazioni societarie, ivi compresa una seria, corretta e imparziale valutazione dei contrapposti interessi che fanno capo alle parti e del ruolo che rispetto a detti interessi assume il professionista intermediario.

Esaminando la questione anche sotto il profilo strettamente deontologico, va rilevato che l'art. 9 del relativo Codice della professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile¹ impone al professionista di agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli², specificando (comma quarto) che in ogni caso il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuirne il libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri ed evitare qualsiasi situazione in cui si possa trovare in conflitto di interessi.

In ragione di quanto sopra, pertanto, si ritiene di poter confermare che le situazioni descritte nel quesito formulato, non possano essere sempre e comunque ritenute illegittime, ma che il rispetto delle regole deontologiche imposte all'intermediario dall'ordinamento professionale³ e delle disposizioni civilistiche in tema di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni suggeriscano la necessità che il commercialista eviti di trovarsi nelle situazioni prospettate nel quesito medesimo. Nel contempo va doverosamente sottolineato che la qualificazione di tali comportamenti come passibili di generare, sempre e comunque, inadempimenti delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c. ovvero violazioni deontologiche, deve essere oggetto di specifico riscontro caso per caso.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione



¹ Il Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è stato approvato in data 9 aprile 2008 ed aggiornato in data 5 novembre 2008.

² Al contempo questa regola deontologica dispone che i requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabilite dalla legge.

³ Cfr. art. 49 "Esercizio dell'azione disciplinare" del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, recante le disposizioni inerenti alla "Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34".